

STATUTO DELLA FONDAZIONE SOCIETÀ BELLUNESE

(allegato all'atto not. Palumbo 21.03.2008 rep.22430)

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE SOCIETÀ BELLUNESE" con sede nel Comune di Belluno in Via del Plebiscito 1866 n. 2.

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro. 1.3. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1. La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha come scopo esclusivo lo svolgimento di attività di pubblica utilità volte allo studio, alla ricerca, alla formazione, alla promozione della cultura e dell'arte e alla tutela dei diritti civili.

2.2. La Fondazione si riconosce nei valori dell'antifascismo e della Costituzione Repubblicana e nella cultura della sinistra democratica italiana ed europea.

2.3. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali: a) Sostiene le campagne, le iniziative e le proposte della società civile su temi connessi alle finalità della Fondazione. All'uopo potrà organizzare Convegni, Manifestazioni, Campagne o partecipare ad analoghe manifestazioni indette da altri, nonché pubblicare studi, atti, tesi, ricerche o quant'altro in tutte le forme e con tutti i mezzi che la comunicazione consente (Web, DVD, VHS, TV, Film, Testo etc.);

b) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;

c) realizza e sviluppa contatti, rapporti, scambi, accordi e convenzioni con altre fondazioni, Istituti, centri di ricerca e di documentazione, organismi ed Istituzioni Nazionali ed Internazionali, pubblici e privati, ed enti, strutture o associazioni legalmente riconosciuti aventi finalità affini;

d) svolge attività finalizzate all'elaborazione di proposte nel campo legislativo, sensibilizzando il mondo politico ed istituzionale al fine di promuovere riforme nell'ambito dell'economia, della società civile e comunque negli ambiti di attività della Fondazione;

e) favorisce il processo di costruzione di uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile, con ruolo e funzione di laboratorio e punto di riferimento delle reti dell'economia civile e della cooperazione sociale nazionale e internazionale al fine di promuovere i concetti d'eticità, sobrietà, sostenibilità e nonviolenza; opera anche direttamente in questi settori eventualmente favorendo la nascita di enti, società od associazioni che si dedicano a singole e specifiche attività;

f) promuove lo studio, la ricerca e la formazione anche mediante l'istituzione di borse di studio; realizza attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e delle iniziative private con riferimento ai valori della cooperazione sociale, nazionale e internazionale e dell'economia civile; incoraggia la ricerca scientifica, la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale;

g) realizza direttamente o in collaborazione con altri soggetti attività di istruzione, formazione, qualificazione e aggiornamento professionale di addetti nel settore della promozione dei diritti civili e dell'educazione civica;

h) realizza direttamente o in collaborazione con altri soggetti attività di istruzione, formazione, qualificazione e aggiornamento professionale in discipline tecniche ed umanistiche e nel campo dell'economia;

i) realizza direttamente o in collaborazione con altri soggetti corsi di formazione per le procedure da seguire per la richiesta di interventi sui beni culturali e sui centri storici;

l) realizza direttamente o in collaborazione con altri soggetti la valorizzazione, la conservazione e il restauro di beni archivistici, bibliografici, artistici, architettonici e culturali in genere;

m) realizza ricerche storiche di approfondimento, con l'individuazione di possibili percorsi turistici;

n) gestisce progetti, attività di ricerca e di studio comunque connessi ai suoi scopi;

o) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.2.3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, anche con Istituti di Credito, compravendite o locazioni di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico, della ricerca storica, culturale, sociale, civile ed economica della società, con particolare riguardo al territorio della Provincia di Belluno;

e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4 Patrimonio e proventi

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore;

- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1. Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3. Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma - la distribuzione degli utili.

Art. 6 Fondatore

6.1. Fondatore è l'associazione non riconosciuta di nazionalità italiana e costituita in Italia denominata "DEMOCRATICI DI SINISTRA - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO" con sede in Belluno in Via del Plebiscito 1866 n. 2, codice fiscale 80 00539 025 9.

Art. 7 Sostenitori e Aderenti

7.1. Possono assumere la qualifica di "Sostenitori" enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano occasionalmente, alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o beni, materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7.2. Possono assumere la qualifica di "Aderenti" gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono, in via continuativa, agli scopi della Fondazione in conformità con quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero che rendono attività di particolare rilievo, conferendo alla stessa professionalità o beni immateriali di rilevante valore in relazione alle finalità della Fondazione.

7.3. I "Sostenitori" e gli "Aderenti" sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione. Qualora entro 90 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione non si sia pronunciato la domanda deve intendersi rigettata.

7.4. La qualifica di "Sostenitore" e di "Aderente" permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7.5. Gli "Aderenti", nell'ambito dell'assemblea ad essi riservata, potranno nominare uno o più consiglieri in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo per la composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 9.5 - a).

7.6 Le assemblee dei "Sostenitori" e degli "Aderenti" saranno convocate dal Presidente della Fondazione e delibereranno validamente, a maggioranza semplice, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

7.7 Almeno una volta all'anno il Presidente della Fondazione

convoca l'assemblea dei "Sostenitori" e l'assemblea degli "Aderenti" (anche congiuntamente) al fine di fornire informazioni sull'attività della Fondazione.

7.8 Gli "Aderenti" possono essere organizzati anche in gruppi territoriali disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo sentita la corrispondente assemblea.

Art. 8 Organi

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Indirizzo;
- b. il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti-Revisore unico
- f. il Comitato Scientifico;
- g. il Direttore Generale.

Art. 9 Il Consiglio di Indirizzo

9.1. Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

9.2. Ne fanno parte per espressa volontà del Fondatore, che all'uopo li nomina a vita, 15 componenti nelle persone dei signori:

- Bettiol Claudia n. a Belluno il 25.07.1962;
- Bortot Giovanni n. a S. Fior (TV) il 14.10.1928
- Crosato Renzo n. a Torino il 19.04.1949
- Dal Soler Denis n. a Feltre (BL) il 13.01.1974
- De Moliner Roberto n. a (BL) il 15.01.1956
- De Nato Luiciano n. Seren del Grappa (BL) il 27.06.1962
- De Toffol Sandro n. Belluno il 07.04.1938
- Friso Enzo n. a Padova il 23.12.1927
- Leo Gianfilippo n.a Mantova il 01.02.1947
- Mazzucco Erminio n. Pieve d'Alpago (BL) il 05.12.1959
- Pilotto Walter n. Arsiè (BL) il 06.05.1935
- Reolon Albano n. Belluno il 04.12.1949
- Sculari Franco n. Mantova il 07.11.1955
- Vaccari Letizia n. Feltre il 16.01.1955
- Fiori Giovanni Matteo n. Forno di Zoldo il 08.02.1048

quest'ultimo nominato pure Presidente del Consiglio di Indirizzo per la durata di tre esercizi.

9.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui all'art. 9 comma 2, gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica procederanno alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo che, resterà a sua volta in carica a vita; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9.4. L'esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L'esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e non necessiterà di motivazione alcuna.

9.5. Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di: a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero;

b) nominare per tre esercizi, il Presidente del Consiglio di Indirizzo;

c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il revisore unico;

- d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
- f) autorizzare il Consiglio di Amministrazione:
 - alla vendita ed all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie;
 - a partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni;
 - alla contrazione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);
- g) approva il regolamento di cui all'articolo 7 comma 8.

9.6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno due dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

9.7. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso.

9.8. Il Consiglio di Indirizzo delibera, salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 a maggioranza assoluta dei suoi consiglieri in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9.9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.

Art. 10 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

10.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.

10.2 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre: a) redige annualmente una relazione sull'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare al Consiglio d'Amministrazione;

b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da tre a quindici membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo, che all'atto della nomina ne determina anche il loro numero.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Consiglio di Indirizzo purchè questi ultimi siano complessivamente in numero inferiore alla metà del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo.

11.2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.

11.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del

Consiglio di Indirizzo, procederà alla sua sostituzione.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione del Presidente del Consiglio d'Indirizzo;

b) nomina il Direttore Generale ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;

c) predispone ed approva, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo, il bilancio di esercizio;

d) approva il regolamento della Fondazione;

e) delibera, previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo nei casi previsti dall'articolo 9 comma 5 punto f, sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esercizio dei relativi adempimenti;

f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;

g) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;

h) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;

i) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;

j) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico e li nomina;

k) delibera, previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo nei casi previsti dall'articolo 9 comma 5 punto f, su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;

l) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

m) delibera, all'occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;

n) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

11.5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art. 12 Convocazione e deliberazioni del Consiglio

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno, per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

12.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, inviato con almeno due giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

della adunanza, il luogo e l'ora.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

12.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

13.2 Non vi è incompatibilità fra la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti. Può rilasciare, in base ad apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, deleghe e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti a singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

13.4 Il Presidente, inoltre:

a) redige annualmente, anche sulla scorta della relazione relativa all'esercizio precedente predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 14 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico

15.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero un Revisore unico. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Spetta al Consiglio di Indirizzo la designazione del Presidente.

15.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore unico vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

15.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore unico restano in carica tre esercizi, e possono essere confermati.

15.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il

Revisore unico possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

15.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 16 Il Comitato Scientifico

16.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti da tre a dieci e la durata. A tale Comitato Scientifico, quale organo di garanzia del perseguimento delle finalità della Fondazione, spetta la funzione consultiva e propositiva, sia del Consiglio di Indirizzo sia del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'esplicazione delle attività della Fondazione.

Art. 17 Il Direttore generale

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative.

17.2. Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Commissioni Consultive

18.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Art. 19 Emolumenti

19.1. Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo e di amministrazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti l'Organo di Controllo potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 20 Esercizio - Scritture Contabili - Bilancio

20.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

20.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

20.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 21 Norma finale e devoluzione del patrimonio

21.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di cui al precedente art. 9 comma 8).

21.2. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno di iniziative politiche di partiti politici, di fondazioni, enti e associazioni che si ispirano ai

principi di cui all'articolo 2 comma 2 e perseguono finalità analoghe a quelle previste all'art.2 comma3.

Art. 22 Rinvio

22.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.